

CONDIZIONI DI POLIZZA IN CONVENZIONE CON UN SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SATELLITARE (Ant. Satellitare)

Il presente allegato forma parte integrante inscindibile e sostanziale della polizza a cui si riferisce. Pertanto, le condizioni in esso riportate sono da considerarsi a parziale e/o totale deroga di quelle contenute dal libretto Mod. 11/E (depositato presso Notaio Orlando in Palermo) visionato dal Contraente all'atto della sottoscrizione del contratto di assicurazione.

Premessa:

Le condizioni di questa convenzione sono riservate agli utenti di un servizio di sorveglianza satellitare, che offra una protezione per furto e rapina, erogato da una Centrale Operativa debitamente autorizzata, e che abbiano altresì installato e collaudato a bordo del veicolo oggetto dell'assicurazione un apparato convenzionato con la Progress Assicurazioni S.p.a. e riportato nell'apposito elenco disponibile c/o le agenzie dell'Impresa.

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio

Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del c.c. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comporti aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo o del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e dei Paesi dell'Unione Europea, nonché per i Paesi facenti parte del Sistema della "Carta Verde".

Pagamento del premio

Il premio annuale risulta essere pagato, in una unica soluzione, alla sottoscrizione del Contratto di Abbonamento e di Assicurazione (salvo quando espressamente previsto da "Particolari Programmi Finanziari"); le rate successive saranno pagate alle previste scadenze del Contratto di Abbonamento e di Assicurazione.

Valore assicurato

- 1) Il veicolo si intende assicurato, per il valore indicato nel Contratto di Assicurazione, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo e costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato, come risultante dalla fattura d'acquisto.

Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri di Incendio e Furto devono essere denunciati alla PROGRESS ASSICURAZIONI S.P.A. – Ag. di Battipaglia Via Stella, 13 – 84091 Battipaglia (Sa) ed in copia (per conoscenza) alla Alliance Insurance & Technology S.p.a. – via Fiorignano, 29 (Pal. Colosseo) – 84091 Battipaglia (Sa), pena la decadenza dall'indennizzo, entro tre giorni dalla data di accadimento ovvero da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere:

- l'entità almeno approssimativa del danno;
- la data ed il luogo del sinistro;
- le modalità e gli eventuali testimoni;
- copia della denuncia corredata dal visto dell'Autorità che l'ha ricevuta.
- Se il sinistro riguarda un evento avvenuto all'estero, la denuncia presentata localmente dovrà essere ripetuta all'Autorità italiana.
- copia del Contratto di Abbonamento al un servizio di sorveglianza erogato dalla Centrale Operativa debitamente autorizzata;
- documentazione che provi il collaudo e l'attivazione del servizio erogato dalla Centrale Operativa;
- dichiarazione liberatoria ai sensi della Legge 675/96 ("Legge Dati") che autorizzi la Centrale Operativa Autorizzata a fornire all'impresa le registrazioni e le documentazioni relative al sinistro.

Inoltre, si dovranno allegare anche i seguenti documenti: "Estratto cronologico", "Perdita di possesso", "Procura a vendere a favore della Società assicuratrice", "Chiusa Istruttoria" e ogni altro documento richiesto dalla Società ritenuto utile alla definizione della pratica.

Determinazione dell'ammontare del danno:

FURTO TOTALE

In caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo assicurato, l'Impresa determina l'ammontare del danno in base al valore assicurato, con il limite del prezzo di listino, per i primi sei mesi dalla prima immatricolazione del veicolo, mentre per i periodi successivi si considera il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro, determinato in base alla media dei valori riportati sulle due riviste di settore "Eurotax BLU" e "Eurotax GIALLO" edite nel mese in cui il sinistro si verifica.

Il rimborso verrà calcolato con i seguenti criteri:

Perdita totale sul territorio Italiano, Repubblica di San Marino e Stato Vaticano: **Nessuna franchigia**

Perdita totale sugli altri territori dei Paesi dell'Unione Europea, nonché dei Paesi facenti parte del Sistema della "Carta Verde": **Scoperto del 15% sul valore assicurato.**

Calcolo del rimborso

Furto totale

-Primi 6 mesi dalla data di immatricolazione : **Rimborso pari al 100% del valore assicurato con il limite del prezzo di listino, relativo all'anno di immatricolazione del veicolo, anche se avvenuta all'estero.**

-Periodi successivi..... : **Rimborso pari al 100% del valore commerciale, relativo all'anno di immatricolazione del veicolo, anche se avvenuta all'estero** (determinato in base alla media dei valori riportati sulle due riviste di settore "EurotaxBLU" e "EurotaxGIALLO", edite nel mese in cui il sinistro si verifica, con il limite del valore assicurato).

FURTO PARZIALE

In caso di sinistro che provochi al veicolo danni parziali, sempreché sia comprovata l'operatività del servizio di sorveglianza, l'Impresa determina il loro ammontare in base a quanto previsto dall'Art.38 Comma 2 del Mod. 11/E denominato "Guida Serena" relativo alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Calcolo del rimborso

-Furto parziale : **Scoperto pari al 5% del valore assicurato.**

-Guasti cagionati dai ladri. : **Scoperto pari al 5% del valore assicurato.**

RAPINA

Rimborso pari al 100% del valore commerciale.

Calcolo del rimborso

-Guasti cagionati dai ladri. : **Scoperto pari al 5% del valore assicurato.**

Esclusioni e riduzioni del rimborso

- 1) Sono escluse, in ogni caso, dall'indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.
- 2) L'Impresa non indennizza l'Assicurato per:
 - a) i danni avvenuti in conseguenza di :
 - atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
 - tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse;
 - trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
 - eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
 - b) i danni determinati dal dolo o colpa grave del Contraente o dall'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
 - c) il furto di "apparecchi audiofonovisivi" quali apparecchi radio, radiotelefoni, lettori di cassette e di compact disc, televisori, registratori ed altre apparecchiature del genere, ancorché stabilmente fissati sul veicolo assicurato, sono invece compresi "apparecchi audiofonovisivi" integrati nella plancia dell'autovettura e costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato.
- 3) Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore del veicolo, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro.
- 4) Nel caso in cui il sinistro si verifichi fuori dalla copertura territoriale del servizio di sorveglianza sottoscritto, nonché nei casi di mancata applicazione delle procedure richieste, per l'erogazione del servizio fuori dal territorio italiano, da parte della centrale operativa, l'impresa applicherà un ulteriore scoperto del 25%.
- 5) Se l'apparato satellitare risulta in manutenzione, e quindi inattivo al momento del sinistro, l'Impresa applicherà uno scoperto pari al 30% sul valore assicurato.
- 6) Se l'autovettura è sprovvista dell'apparato satellitare, in quanto acquistata presso un concessionario non autorizzato all'installazione di apparati convenzionati, l'assicurazione vale dal momento del ritiro dell'autovettura sino all'installazione dell'apparato presso un Centro Convenzionato e comunque non oltre 3 (tre) giorni dal ritiro dell'autovettura stessa. In tale periodo, l'assicurazione è prestata con uno scoperto del 30% da applicarsi a tutti i sinistri indennizzabili ai sensi della presente polizza.
- 7) Nel caso in cui l'impianto satellitare non sia in grado di inviare autonomamente un segnale di allarme alla Centrale Operativa Autorizzata preposta alla sorveglianza del mezzo, l'impresa effettuerà il risarcimento del danno con l'applicazione di uno scoperto pari al 25% del valore commerciale.
- 8) L'impresa non darà luogo ad alcun rimborso nei casi di colpa grave dell'assicurato. Vengono considerati casi di colpa grave quei comportamenti dell'assicurato che, senza giustificato motivo, favoriscono la perdita del veicolo, o ne impediscono i tempestivi tentativi di recupero, esempio dei quali sono la mancata tempestiva denuncia del sinistro alla centrale operativa preposta alla sorveglianza del mezzo, nonché il tardivo ripristino dell'apparato antifurto che dovesse risultare in avaria.
- 9) Particolare caso di colpa grave, per cui l'impresa non darà luogo ad alcun rimborso, è considerato l'inefficacia dell'apparato satellitare dotato di carta SIM telefonica GSM del tipo "prepagata", che al momento del sinistro dovesse risultare scaduta, o priva di credito sufficiente ad inviare l'allarme alla centrale operativa. Analogamente l'impresa considera colpa grave dell'assicurato allorché lo stesso, recandosi all'estero, non provveda ad abilitare preventivamente la carta SIM telefonica GSM dell'apparato satellitare alla comunicazione dall'estero verso la centrale operativa preposta alla sorveglianza del mezzo, nonché della mancata applicazione delle procedure indicate dalla centrale operativa, che consentano alla stessa di programmare l'apparato per la corretta comunicazione telefonica a tutela dell'efficacia del sistema.
- 10) Altresì l'Impresa non darà luogo ad alcun rimborso nel caso di mancato funzionamento dell'apparato satellitare derivante da guasto e/o avaria dell'apparato medesimo.

Adeguamento del premio

- 1) Qualora l'impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve comunicare al Contraente il nuovo premio almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Decorrenza copertura assicurativa

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui il premio è stato corrisposto all'Impresa, facendo fede copia della contabile del bonifico bancario oppure quietanza di incasso rilasciata da un Agente autorizzato dall'Impresa, sempreché siano state perfezionate le procedure di collaudo dell'apparato satellitare di nuova installazione e di conseguenza il servizio di sorveglianza sia attivato ed operativo.

Trasferimento della proprietà del veicolo

- 1) Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato il Contraente può chiedere che l'assicurazione stipulata per il veicolo venduto sia resa valida per un altro veicolo di proprietà della stessa persona.
- 2) L'Impresa prende atto della variazione e procede all'eventuale conguaglio del premio.

Adeguamento del valore assicurato

L'Impresa si impegna, in occasione del rinnovo del contratto e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore commerciale, determinato in base al valore indicato sulla rivista automobilistica "Quattroruote" e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso o di quello eventualmente comunicato

Tutela dei Dati personali :

Il Cliente è informato, ai sensi della Legge 675/96 ("Legge Dati") che i propri dati personali saranno trattati dall'Impresa, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti l'esecuzione delle obbligazioni previste dal presente contratto, per lo svolgimento di attività promozionali e/o statistiche proprie dell'Impresa.

Il Cliente è consapevole che il conferimento dei Dati è necessario per la sottoscrizione del presente contratto e che un eventuale rifiuto di fornire i medesimi determina l'impossibilità di attivare i Servizi.

Il Cliente ha inoltre il diritto di essere informato su quanto indicato dalla Legge Dati e di ottenere, a cura dell'Impresa, la conferma dell'esistenza o meno di Dati, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni.

Per tutto quanto non previsto dal presente allegato valgono le Condizioni Generali di Assicurazione Mod. 11/C (depositato presso Notaio Orlando in Palermo).

Il Contraente
